



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) LAMANDINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SOLDATI

Seduta del 30/10/2017

FATTO

Parte ricorrente riferisce di aver stipulato con l'intermediario diversi rapporti bancari: 1) nell'ottobre del 2006 un mutuo per la somma di € 1.170.000 che, ad oggi, risulta estinto anticipatamente nel 2008; 2) nel dicembre del 2006 un mutuo per la somma di € 1.760.000 che, ad oggi, risulta estinto anticipatamente nel 2009; 3) nel settembre 2009 un mutuo per la somma di € 1.900.000, tuttora in essere; 4) nel 1993 un conto corrente bancario, tuttora in essere.

Ciò posto parte ricorrente, con riguardo ai rapporti testé indicati, lamenta la violazione della disciplina che vieta l'anatocismo ai sensi dell'art. 120 TUB. con riguardo ai rapporti di mutuo. Infatti, nei contratti è dato leggere che *"l'interesse moratorio è computato su tutte le voci comprese in rata, ivi compresi gli interessi corrispettivi e, pertanto, in maniera chiaramente cumulativa rispetto a questi"*: cfr., in particolare, l'art. 5 del contratto, che espressamente recita: *"saranno conteggiati, sull'importo complessivamente dovuto, gli interessi di mora nella misura contrattualmente prevista dal giorno del dovuto pagamento fino a quello del pagamento effettivo"*.

Tale previsione contrattuale determina un inammissibile effetto anatocistico: *"se il mutuatario è chiamato a corrispondere un interesse di mora parametrato sulla rata (e non sul capitale) vorrà dire allora che in caso di ritardato adempimento questi dovrà risarcire due volte il danno emergente rappresentato dalla mancata corresponsione dell'interesse"*



corrispettivo. Una volta perché esso è parte del valore nominale dell'interesse di mora; un'altra perché detto interesse di mora è calcolato su un parametro, la rata, che tiene nuovamente conto del tasso di interesse corrispettivo, oltre che di ogni altra voce di remunerazione".

Con riguardo al rapporto di conto corrente, il ricorrente afferma che è *"palese è la violazione dell'art. 120 TUB posta in essere"*.

Del pari, il ricorrente lamenta la violazione della disciplina antiusura con riferimento ai rapporti di mutuo affermando che il TEG dei rapporti, calcolato attraverso l'operazione di sommatoria del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di interesse moratorio, comporta il superamento del tasso soglia usura.

Chiedeva, quindi, con riguardo ai contratti di mutuo di cui è causa, di rimodulare il piano d'ammortamento procedendo alle opportune compensazioni dare/avere come da allegata perizia e con riguardo al c/c di rideterminare il saldo dare/avere scomputando le somme indebitamente pagate come da allegata perizia.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario, poneva le seguenti eccezioni pregiudiziali: 1) i tre rapporti accesi ante 2009 sono fuori dalla competenza *ratione temporis* dell'ABF. In particolare, due contratti di mutuo tra quelli controversi risultano essere stati accesi nelle date 26 ottobre 2006 e 7 dicembre 2006 ed il conto corrente in data 25 marzo 1993, con la conseguenza che relativamente questi rapporti, essendo il ricorso fondato sulla denuncia di previsioni pattizie che si assumono illegittime e quindi su un vizio genetico del regolamento contrattuale, la questione controversa su cui il ricorrente sollecita il pronunciamento risale ad un'epoca anteriore rispetto al discrimine temporale di competenza del 1° gennaio 2009; 2) il ricorso è inammissibile in quanto all'ABF non può essere demandato lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale, quale la verifica della correttezza dei conteggi prodotti e la loro rielaborazione, attività del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni dei Collegi arbitrali. In particolare, la *"perizia tecnica"* allegata dalla ricorrente (peraltro riguardante solo uno dei rapporti di mutuo) non è per nulla qualificabile come *"perizia asseverata"* ai fini del calcolo e della verifica del TEGM. L'ABF ha precisato che, affinché una perizia di parte possa essere rilevante di fronte al giudice adito, deve rispondere a taluni requisiti come, i documenti utilizzati, l'indicazione dei principi metodologici ed i criteri di calcolo utilizzati.

Del pari, l'intermediario eccepiva nel merito che: 1) i tre finanziamenti sono stati erogati ad un tasso corrispettivo inferiore ai tassi soglia vigenti all'epoca, anche tenuto conto dell'eventuale maggiorazione del tasso di mora (1 punto in più dei tassi corrispettivi); 2) la voce da prendere in considerazione ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura nelle Tabella di Banca d'Italia allegate è la classificazione del rapporto *"altri finanziamenti alle imprese"* e non la voce *"mutui"*, come ha indicato parte ricorrente; 3) per quanto concerne il rapporto di conto corrente, il presunto superamento del tasso soglia non è stato affatto comprovato dalla ricorrente; 4) le procedure interne garantiscono il rispetto dei limiti previsti trimestralmente dal Ministero in materia di tassi usura (cosiddetti *"tassi soglia"* ex legge n. 108/96) e, pertanto, non è possibile avallare l'ipotesi avanzata dalla ricorrente di superamento delle soglie stabilite, visto che, qualora si presentasse il caso, la procedura procederebbe autonomamente allo storno degli interessi.

In ragione di tali eccezioni, l'intermediario eccepiti i motivi di irricevibilità del ricorso di cui sopra, di respingere le istanze di parte ricorrente.

**DIRITTO**

Il Collegio evidenzia che i primi due contratti di mutuo per cui è causa sono stati stipulati rispettivamente nel mese di ottobre del 2006 e nel mese di dicembre del 2006 e che le doglianze mosse nei confronti degli stessi contratti in ordine alla violazione dell'art. 120 del TUB in relazione previsione contrattuale che disciplina il calcolo degli interessi e in relazione violazione della disciplina usura in sede di stipulazione del contratto non possono essere sottoposte a questo Arbitro e, quindi, risultano inammissibili poiché relative a fatti verificatisi in data antecedente al 1° gennaio 2009, che identifica l'inizio della competenza temporale dell'Arbitro, come sancito dal § 4, Sez. 1 delle Disposizioni regolamentari Banca d'Italia 12 novembre 2011 (modificate con delibera Banca d'Italia 13 novembre 2012) e ciò in conformità ad un orientamento assolutamente consolidato di tutti i Collegi ABF, in base al quale il Collegio non può pronunciarsi nel merito, allorché come nel caso di specie, vengano dedotti vizi genetici del contratto antecedenti a tale data.

Per quanto attiene alle medesime doglianze mosse nei confronti del contratto di mutuo stipulato nel mese di settembre del 2009, che rientra nella competenza temporale dell'ABF, del pari, le stesse non possono trovare accoglimento.

Al riguardo, parte ricorrente riferisce che, sommando l'ammontare del tasso corrispettivo (2,48%) e del tasso di mora (3,48%), si avrebbe un TEG del 5,96% che, come tale, è superiore al tasso soglia usura vigente del 5,09%).

Tuttavia, tale doglianza risulta essere infondata perché l'ammissibilità dell'operazione di sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura è stata ampiamente smentita dalla giurisprudenza e dal collegio ABF.

In tema il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 1875/2014 ha avuto modo di affermare che: «...la domanda del ricorrente si fonda su un errore di prospettiva e non può essere accolta. Il ricorrente infatti ritiene che al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia sia sufficiente compiere l'operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo, confrontare tale somma con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l'effetto giuridico dell'azzeramento di entrambi. È però evidente che la regola di diritto è tutt'altra. Affinché possa attenersi l'effetto per cui non sono dovuti interessi, occorre innanzi tutto che gli interessi siano "promessi o comunque convenuti" con effetto giuridicamente vincolante, mentre non rileva che siano descritti...».

In realtà, il TEG del mutuo, calcolato prendendo in considerazione la somma erogata 530.000,00 euro, il costo di istruttoria di 14.250,00 euro e il piano di ammortamento sviluppato su n. 144 rate di 4.258,88 euro (rata al 2,479%) risulta essere pari al 3,00%, mentre il tasso soglia nel periodo di riferimento è pari al 7,78%, sicché la domanda non può essere accolta sul punto.

Sempre in relazione al medesimo contratto di mutuo stipulato nel mese di settembre del 2009 non possono trovare accoglimento nemmeno le doglianze relative all'applicazione del regime di capitalizzazione composta, insito nel meccanismo di ammortamento alla francese che caratterizza il contratto *de quo*.

Infatti, al riguardo, si rileva che è costante l'orientamento dell'ABF che considera prive di ogni fondamento le doglianze di anatocismo relative al calcolo delle quote di capitale e di interessi da corrispondere con le singole rate secondo il metodo cosiddetto "alla francese", in quanto tale operazione è pienamente legittima (cfr. Collegio di Napoli, decisioni n.



2956/15, n. 422/13 e n. 3797/12)

Da ultimo, risultano prima che infondate, inammissibili le doglianze mosse in relazione al contratto di conto corrente stipulato nel 1993 in considerazione della loro genericità, infatti, il ricorrente si limita ad affermare che *“palese è la violazione dell’art. 120 TUB posta in essere”*, senza specificare in quale misura e in quale periodo temporale si sarebbero verificate le violazioni da parte dell’intermediario e non fornendo neanche un principio di prova al riguardo.

Infatti, parte ricorrente, oltre a non produrre alcuna perizia in tema, non ha specificamente indicato i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia dell’usura, né ha provveduto a produrre alcuna evidenza di quanto indebitamente pagato trimestralmente in termini di interessi, limitandosi a richiedere un generico accertamento dell’usura.

Non sembrerebbe, pertanto, che abbia assolto all’onere di allegazione e di prova ad essa incombente ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c..

La domanda, così come prospettata dal ricorrente ed eccepito dall’intermediario, comporta un’inammissibile attività consulenziale: si richiama l’orientamento costante dei Collegi ABF in base al quale *«...non può essere supplito da quest’Arbitro mediante lo svolgimento di un’attività consulenziale equiparabile a una perizia tecnico-contabile, la quale non è peraltro contemplata dall’art. 128-bis t.u.b., né dai regolamenti delegati della Banca d’Italia e del CICR (ex plurimis, Collegio di Roma, decisione n. 4410 del 2013 e n. 2261/2014)»*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI